



RG. 2421/18 V.G.
CRON. 848/19
REP. 852/19

LA CORTE DI APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

in persona del dott.ssa Emma MANZIONNA, ha pronunciato il seguente
DECRETO

nel procedimento n. 2421/2018 V.G. per equa riparazione ex l. 89/01, istante **Bruno Giuseppe**
(avv. Rosa Felicini);

*Registrato e debitamente
Antonio Vito.*

letto il ricorso depositato il 16.11.2018, con il quale il ricorrente in epigrafe ha chiesto
indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile, definito con Sentenza della Corte di
Appello di Bari, pubblicata il 22.02.2018;

considerato che, dalla data della notificazione della citazione introduttiva del 30.11.2000
a quella della pubblicazione della Sentenza finale in data 22.02.2018, trascorsero 17 anni, 3 mesi e
22 giorni da cui vanno detratti:

- mesi 8 (dal 31.03.2003 al 1.12.2003) per rinvii chiesti e non contestati;
- mesi 8 e giorni 13 (dal 4.09.2012 al 17.05.2013) dal deposito della Sentenza di primo grado
alla notificazione della citazione in appello;
- sì che la durata ragionevole del primo e del secondo grado di giudizio, pari ad anni 5,
risulta, in concreto, superata nella misura di anni 10, mesi 11 e giorni 9;

tenuto conto dell'entità degli interessi in gioco e dell'esito del giudizio presupposto, stimasi
liquidare per danno non patrimoniale ex art. 2-bis co. 1° nel testo vigente dall'1.1.2016 la
complessiva somma di € 4560,00 (di cui €1.200,00 per i primi tre anni e €3360 per gli anni
successivi), oltre spese legali;

INGIUNGE

al Ministero della Giustizia l'immediato pagamento a Bruno Giuseppe della somma di
€ 4560,00 (quattromila cinquecentosessanta/00) oltre spese legali che distrae in favore del
difensore e liquida in complessivi € 450,00, per compenso e spese borsuali per € 27,00, oltre
IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15%. Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione.

Si comunichi immediatamente mediante PEC al difensore del ricorrente, il quale entro il
termine di cui all'art. 5 l. 89/01 dovrà notificare ricorso introduttivo e presente decreto al Ministero
obbligato (che potrà proporre opposizione nel termine dell'art. 5-bis l. 89/01), o in alternativa potrà
proporre opposizione al decreto ai sensi e nel termine dell'art. 5-ter l. 89/01.

In caso di sua definitività, il presente decreto sarà comunicato dalla Cancelleria al
Procuratore della Corte dei Conti sezione Puglia e ai titolari dell'azione disciplinare.

Così deciso in Bari il 27 febbraio 2019

Il giudice designato
dott.ssa Emma Manzionna

CORTE DI APPELLO DI BARI
depositato in cancelleria
28 FEB. 2019
Bari, _____

Il Cancelliere
Vito L. Antonio